

R.P.U. 25/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| - dott. Alessandro Nastri | Presidente |
| - dott.ssa Claudia Tordo Caprioli | Giudice rel. |
| - dott.ssa Francesca Grotteria | Giudice |

ha emesso la seguente

SENTENZA

letto il ricorso depositato in data 2.5.2024 da con il patrocinio dell'avv. Dino Parroni – giusta procura in atti - e l'assistenza dell'OCC, in persona del dott. Davide Feliziani, con cui chiede l'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 269 CCII; udita la relazione del giudice relatore, designato in data 8.5.2024; esaminata la documentazione allegata al ricorso e letta la relazione particolareggiata dell'OCC, per come da ultimo aggiornata, nonché la documentazione integrativa depositata in data 20.6.2024; ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali della debitrice (che si presume, ai sensi del comma 3, lett. b), CCII del medesimo articolo, coincidente con la residenza della persona fisica non esercente attività di impresa) sito in Terni (cfr. all. 6); ritenuto che, in virtù del rinvio previsto dall'art. 65, co. 2, CCII, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, è soggetto alla disciplina del procedimento unitario contenuta nel titolo III del Codice della crisi e, in particolare, a quella prevista per l'apertura della liquidazione giudiziale per quanto compatibile; rilevato che tale richiamo si pone in linea con quanto previsto dall'art. 270, co. 5, CCII, a mente del quale *“per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III”*; ritenuto che tra i presupposti di ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata presentata dal debitore rientri la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo e che deve essere oggetto della valutazione demandata dall'art. 269, co. 2, CCII all'OCC, il quale è tenuto ad illustrare la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria; dato atto che, ferme le premesse sinora svolte, a mente dell'art. 270 CCII il Tribunale può dichiarare aperta la liquidazione controllata solo dopo aver accertato il rispetto dei presupposti degli artt. 268 e 269 CCII; esaminata la documentazione offerta e la relazione dell'OCC, in persona del dott. Davide Feliziani; ritenuta sussistente una situazione di sovraindebitamento, nell'accezione fornita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII (*“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012,*

n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”), in capo alla ricorrente, atteso che su di essa grava una situazione debitoria pari a circa € 24.378,08, principalmente riconducibile a debiti erariali, nonché a debiti relativi all’immobile a lei concesso in locazione dall’ATER (oneri condominiali, canoni insoluti e morosità verso il SII), a cui occorre aggiungere il compenso dell’OCC e dell’avv. Dino Parroni, stimati in complessivi € 1.928,58, mentre, dall’altro lato [] percepisce un reddito mensile netto di circa € 918,00, dato, in parte, dai corrispettivi derivanti da un contratto di collaborazione con la [] s.r.l. - in scadenza il prossimo 30.6.2024 – e, in altra parte, dall’indennità di accompagnamento (di circa € 500,00), oltre ad essere titolare di un conto corrente n. 1059999951 acceso con Poste Italiane s.p.a., recante un saldo positivo di € 28,17; rilevato, infine, che la ricorrente non è titolare di beni immobili (cfr. all. 9), né di beni mobili di particolare valore; ritenuto, quindi, che il patrimonio della ricorrente persona fisica è insufficiente a far fronte alle obbligazioni su di essa gravanti; considerato che la circostanza per cui l’attivo della ricorrente sia composto quasi esclusivamente dalla componente reddituale (con la conseguenza che, una volta dichiarata l’esdebitazione, la liquidazione non potrebbe proseguire per l’acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate a quel momento – cfr. Trib. Verona 20.9.2022), oltre alle somme di denaro che saranno erogate dalla Fondazione Umbria per la Prevenzione dell’Usura E.T.S. per cui la debitrice ha già presentato domanda, non esclude di per sé la possibilità che, nelle more del triennio, possano essere acquisiti alla procedura ulteriori beni la cui liquidazione potrebbe protrarsi anche oltre al triennio previsto dall’art. 282, co. 1, CCII (cfr. Trib. Monza del 13.3.2023); ritenuto che la prossima scadenza contrattuale al 30.6.2024 – non trattandosi di contratto subordinato a termine per il quale opera il limite massimo stabilito dall’art. 19 D.L. n. 81/2015 – non osti all’apertura della procedura concorsuale, non essendo emersa agli atti la certezza o, comunque, l’elevata probabilità di antieconomicità della procedura stessa, avuto riguardo anche alle proroghe già in passato stipulate tra la debitrice ed il datore di lavoro (cfr. all. 4 nota integrativa); rilevato, allora, che, dalla documentazione fornita (dichiarazioni dei redditi aggiornate e situazione contabile - all. 5, 6 e 7 alla nota integrativa del 20.6.2024 ed all. 4 al ricorso), risultano rispettate le soglie dimensionali di cui all’art. 2, co. 1, lett. d), CCII nel triennio antecedente il deposito della domanda e che, in ogni caso, la ricorrente è priva della qualifica di imprenditore commerciale; ritenuta la completezza ed attendibilità della documentazione offerta, anche alla luce delle verifiche eseguite dall’OCC, che ha attestato di aver riscontrato le singole posizioni debitorie e di aver analizzato le risultanze dell’accesso ai dati contenuti nella Centrale Rischi di Banca di Italia, nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) di Banca di Italia (all. 7); ritenuto di delegare il giudice delegato per la determinazione della quota reddituale non compresa nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, co. 4, lett. b), CCII; ritenuto, ai sensi dell’art. 270, co. 2, lett. b), CCII di confermare quale liquidatore il gestore designato dall’OCC, dott. Davide Feliziani, in quanto iscritto all’Albo nazionale di cui all’art. 356 CCII; considerato che il compenso spettante al dott. Davide Feliziani, sia quale OCC, che in veste di liquidatore, potrà essere soddisfatto, al pari delle spese da questi anticipate e documentate, quale credito prededucibile della procedura (nella misura unitaria che verrà liquidata dal Tribunale in conformità agli artt. 14 e ss. del D.M. n. 202 del 2014 - v. a riguardo Trib. Milano, 14 novembre

2023; Trib. Milano, 29 febbraio 2024), mentre il compenso spettante al difensore che ha assistito la debitrice nella presentazione del ricorso non può ritenersi in prededuzione e dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge, non essendo tale voce prevista dall'art. 6 CCII, né potendosi ritenere inclusa tra le spese menzionate dall'art. 277 CCII, sia perché la *rubrica legis* si riferisce ai "crediti posteriori" (e non già anteriori) sorti "*in occasione o in funzione della liquidazione*" sia perché, in ogni caso, non potrebbe considerarsi in funzione della procedura liquidatoria, non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza del debitore nella predisposizione e nel deposito della domanda di liquidazione controllata (cfr. Trib. Genova, 10 novembre 2023; v. anche Trib. Ascoli Piceno, 13 luglio 2023; Trib. Torino 03 agosto 2023; Trib. Forlì, 28 settembre 2023);

dato atto che con l'apertura della liquidazione controllata opera *ipso iure ex art. 270, co. 5, CCII* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari sui beni della debitrice; ritenuto che il termine indicato in dispositivo per la presentazione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), CCII sia soggetto alla sospensione feriale di cui all'art. 1 della L. n. 742/1969, non ravvisandosi ragioni per un trattamento differenziato dei creditori che intendono insinuarsi nella procedura di liquidazione controllata rispetto alle domande di insinuazione nella liquidazione giudiziale, anche alla luce del richiamo, contenuto nell'art. 270, co. 2, lett. d), CCII all'art. 201 CCII, il quale, all'ultimo comma, prevede l'applicazione di detta sospensione in deroga alla regola generale di cui all'art. 9, co. 1, CCII;

p.q.m.

- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
- **nomina** giudice delegato la dott.ssa Claudia Tordo Caprioli;
- **nomina** liquidatore il dott. Davide Feliziani;
- **ordina** a la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del suo patrimonio;
- **dispone**, a cura del liquidatore, l'inserimento della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale di Terni, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dalla debitrice;
- **dispone** che il liquidatore provveda senza indugio alla notifica della sentenza alla debitrice;
- **dispone** che il liquidatore provveda, altresì, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cui notificherà la presente sentenza *ex art. 272 CCII*, indicando l'indirizzo p.e.c. a cui dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo di rivendica e di restituzione di beni;
- **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine perentorio sino al **18/09/2024**, data entro la quale, a pena di inammissibilità (salva la proroga eventualmente richiesta dal liquidatore ai sensi dell'art. 272, co. 1, II periodo, CCII, ovvero salvo che l'istante provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile), devono trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- **dispone** che il liquidatore provveda, entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, a completare l'inventario dei beni della debitrice e a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

Così deciso nella camera di consiglio del 01/07/2024.

Il Giudice relatore
(*dott.ssa Claudia Tordo Caprioli*)

Il Presidente
(*dott. Alessandro Nastri*)